



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Programmazione, Bilancio, Enti locali, Affari Istituzionali e Generali, Controlli, Personale)

ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE “CONSIGLIERI REGIONALI DEL VENETO”

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

a seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del

PROGETTO DI LEGGE N. 352

di iniziativa dei consiglieri Ciambetti, Zottis, Soranzo, Sponda e Baldin

licenziato il **24 settembre 2025** nella seduta n. **190**

con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 24	24		
Maggioranza richiesta	n. 13			

Relatore in Aula: il consigliere Enoch SORANZO

ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE “CONSIGLIERI REGIONALI DEL VENETO”

Relazione:

Relatore: il consigliere Enoch SORANZO

Signor Presidente, colleghi consiglieri, il progetto di legge n. 352 vuole costituire momento ed occasione di attualizzazione di un percorso istituzionale sul tema del rapporto fra istituzione del Consiglio regionale e Consiglieri regionali cessati dal mandato, segnato dalla volontà di affermare un comune sentire di continuità di testimonianza e di presenza anche dopo il termine del mandato elettorale, offrendo un "luogo" d'incontro, informazione, cooperazione.

Nella quinta legislatura, con tale finalità, fu approvata la legge regionale 25 gennaio 1993, n. 6 "Norme per il riconoscimento dell'Associazione tra gli ex consiglieri regionali del Veneto", con la quale nasceva tale Associazione, riconosciuta legislativamente, al fine di consentire, come risulta dai lavori preparatori del tempo, “agli ex consiglieri regionali di offrire alla comunità veneta il loro contributo di conoscenza e di esperienza, per non disperdere le esperienze accumulate da tanti protagonisti negli anni dell'impegno nelle istituzioni e per cercare di utilizzarle a vantaggio della collettività regionale.”.

Con questo convincimento l'Associazione ha mantenuto vivo ed operante il vincolo che, al di sopra di ogni appartenenza, ha accomunato i consiglieri regionali durante l'esercizio del loro mandato, contribuendo così alla conoscenza dello Statuto regionale ed alla difesa ed attuazione dei suoi principi; di riconoscere valore e funzione istituzionale del Consiglio regionale mediante convegni, conferenze e pubblicazioni; di instaurare rapporti con similari associazioni italiane ed estere; di dare assistenza ai soci nel loro rapporto col Consiglio regionale e gli altri organi regionali.

Con gli anni è emersa l'opportunità di prevedere la possibilità di adesione all'Associazione anche da parte dei consiglieri regionali in carica, anche al fine di contribuire al migliore raggiungimento delle sue finalità; ribadire la centralità del Consiglio regionale, inteso come organo fondamentale del sistema regionale e mantenerne e valorizzare il patrimonio di esperienze legislative e amministrative che la collettività veneta ha costruito con l'evolversi delle legislature; ed in tal senso si è provveduto con la legge regionale 10 agosto 2012, n. 35, aprendo ai consiglieri in carica la possibilità di aderire all'Associazione, mutandone, contestualmente la denominazione.

Oggi viene proposta, come punto istituzionalizzato di approdo di questo percorso, la costituzione – in misura paritaria fra Consiglio regionale del Veneto ed Associazione Consiglieri del Veneto - della Fondazione denominata “Consiglieri Regionali del Veneto”, il cui scopo statutario è individuato, come rappresentato all'articolo 1 del progetto di legge e nel relativo articolo dell'allegato Statuto, nella promozione di iniziative culturali “ritenute funzionali a promuovere conoscenza e riconoscimento del ruolo dell'Assemblea legislativa e dei suoi componenti nelle diverse legislature regionali, quali sede istituzionale ed interpreti del confronto politico volto a rafforzare il ruolo della Regione e delle Autonomie locali nella funzione istituzionale di guide dello sviluppo sociale, economico e culturale e di tutela della qualità della vita delle comunità del Veneto” e, correlativamente, nella tutela e promozione dello status

dei Consiglieri ed ex Consiglieri Regionali, anche attraverso la valorizzazione delle loro esperienze; quanto sopra in una logica di proposta condivisa dei singoli soci fondatori.

La struttura della Fondazione, come da statuto proposto, ricalca lo schema tipico dell'istituto civilistico delle fondazioni, sia sotto il profilo della loro costituzione (anche con la previsione di un fondo di dotazione di euro 20 mila da versarsi in misura di euro 10 mila da parte di ciascuno dei due soci) che sotto il profilo della loro strutturazione, intesa come articolazione degli organi e condizioni di operatività, prevedendo una partecipazione paritaria negli organi dei soggetti fondatori, lasciando peraltro al Presidente del Consiglio regionale pro tempore il ruolo di Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione; nel mentre per la propria operatività potrà avvalersi, oltre che della segreteria dell'Associazione, anche delle strutture del Consiglio regionale, in ragione delle rispettive specifiche competenze a fronte delle attività istituzionali, come definite di intesa dai soci fondatori.

L'articolato si completa poi con la previsione (articolo 2) di una relazione annuale della Fondazione al Consiglio regionale, illustrativa dell'attività svolta, atteso che la Fondazione riceve, non solo dall'Associazione ma anche dal Consiglio regionale, a valere sul proprio bilancio, un contributo annuale per le attività da svolgere (articolo 3) quantificato in un massimo di euro 20 mila.

In chiusura, va annotato che la proposta legislativa all'esame dell'Assemblea, è stata depositata in data 18 settembre 2025 ed assegnata in sede referente alla Prima Commissione in data 23 settembre.

Nella seduta del 24 settembre è stata illustrata ai componenti della Prima Commissione.

Nella medesima seduta, infine, la Prima Commissione l'ha licenziata all'unanimità, senza apportarvi modifiche: hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Lista Zaia (Cavinato, Giacomini, Sandonà), Liga Veneta per Salvini Premier (Favero), Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Soranzo con delega Casali), Partito Democratico Manildo Presidente (Camani, Luisetto).

ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE “CONSIGLIERI REGIONALI DEL VENETO”

Art. 1 - Partecipazione alla costituzione della Fondazione “Consiglieri Regionali del Veneto”: suoi scopi e finalità.

1. Il Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto del Veneto e della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”, è autorizzato a partecipare, quale socio fondatore, insieme alla Associazione dei consiglieri regionali del Veneto di cui alla legge regionale 25 gennaio 1993, n. 6 “Norme per il riconoscimento dell'Associazione dei consiglieri regionali del Veneto”, alla costituzione della Fondazione denominata “Consiglieri regionali del Veneto”.

2. Scopo della Fondazione è la realizzazione di convegni, conferenze, pubblicazioni, e ogni altra iniziativa ritenuta funzionale a promuovere conoscenza e riconoscimento del ruolo dell'Assemblea legislativa e dei suoi componenti nelle diverse legislature regionali, quali sede istituzionale ed interpreti del confronto politico volto a rafforzare il ruolo della Regione e delle Autonomie locali nella funzione istituzionale di guide dello sviluppo sociale, economico e culturale e di tutela della qualità della vita delle comunità del Veneto; la Fondazione, inoltre, tutela e promuove lo status dei Consiglieri ed ex Consiglieri Regionali anche attraverso la valorizzazione delle loro esperienze e può svolgere ogni attività aggiuntiva funzionale agli scopi come individuati e descritti dal presente articolo, su proposta condivisa dei singoli soci fondatori.

3 La Fondazione, il cui modello di statuto è approvato quale allegato A) alla presente legge, avrà sede presso il Consiglio regionale del Veneto e sarà costituita con atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile.

4 Il Presidente del Consiglio è autorizzato a sottoscrivere l'atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare, per conto del Consiglio regionale del Veneto la partecipazione del Consiglio regionale alla Fondazione.

Art. 2 - Relazione annuale.

1. La Fondazione, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta.

Art. 3 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte incrementando le risorse del fondo di dotazione del Consiglio regionale allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2025-2027; contestualmente viene ridotto di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.

2. Agli oneri derivanti dalla applicazione dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, quantificati in euro 20.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 02 “Segreteria generale, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027; contestualmente viene ridotto di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1 della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20

“Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Partecipazione alla costituzione della Fondazione “Consiglieri Regionali del Veneto”: suoi scopi e finalità.	4
Art. 2 - Relazione annuale.	4
Art. 3 - Norma finanziaria.	4
Art. 4 - Entrata in vigore.....	5



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

ALLEGATO AL PROGETTO DI LEGGE N. 352 RELATIVO A:

**ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE “CONSIGLIERI
REGIONALI DEL VENETO”**

STATUTO DELLA FONDAZIONE

“CONSIGLIERI REGIONALI DEL VENETO”

Articolo 1

– Denominazione - Sede - Durata –

È costituita, per volontà dei soci fondatori, una Fondazione denominata “Consiglieri Regionali del Veneto”, con sede legale presso la sede dell’Associazione dei Consiglieri Regionali del Veneto che a sua volta ha sede presso il Consiglio Regionale del Veneto.

La Fondazione ha durata a tempo indeterminato, salvo recesso di uno dei soci fondatori.

Articolo 2

– Scopo e Ambito Territoriale –

La Fondazione “Consiglieri Regionali del Veneto” è un’istituzione di diritto privato senza fini di lucro.

Scopo della Fondazione è la realizzazione di convegni, conferenze, pubblicazioni, e ogni altra iniziativa ritenuta funzionale a promuovere conoscenza e riconoscimento del ruolo dell’Assemblea legislativa e dei suoi componenti nelle diverse legislature regionali, quali sede istituzionale ed interpreti del confronto politico volto a rafforzare il ruolo della Regione e delle Autonomie locali nel ruolo istituzionale di guide dello sviluppo sociale, economico e culturale e di tutela della qualità della vita delle comunità del Veneto.

La Fondazione, inoltre, tutela e promuove lo status dei Consiglieri ed ex Consiglieri Regionali anche attraverso la valorizzazione delle loro esperienze.

La Fondazione può svolgere ogni attività aggiuntiva funzionale agli scopi come individuati e descritti dal presente articolo, su proposta condivisa dei singoli soci fondatori.

Il Consiglio di amministrazione determina le relative modalità di finanziamento.

Articolo 3

– Patrimonio e Risorse Economiche –

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale conferito dai fondatori, nella misura di complessivi euro 20.000,00, di cui euro 10.000,00 conferiti dal Consiglio Regionale del Veneto ed euro 10.000,00 conferiti dall'Associazione dei Consiglieri Regionali;
- dai beni mobili, immobili e beni mobili registrati conferiti dai soci o acquisiti quali beni strumentali per l'esercizio delle funzioni della fondazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, eredità e da quant'altro pervenga alla Fondazione per atto di liberalità ad opera di terzi, sempre che siano espressamente destinati a incrementare il patrimonio per i fini indicati nello Statuto della Fondazione.

I soci si impegnano a sostenere economicamente scopi ed attività della fondazione.

Ogni socio, d'intesa fra i soci fondatori, può avvalersi della Fondazione per la realizzazione di attività funzionale agli scopi come individuati e descritti, previa assunzione dei relativi oneri finanziari.

Articolo 4

- Organi della Fondazione -

Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Segretario;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore Unico.

Articolo 5

- Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei componenti ed è presieduto dal Presidente del Consiglio Regionale o da un suo delegato, da individuarsi nell'ambito dei componenti dell'Ufficio di presidenza.

Due componenti sono nominati dal Consiglio Regionale del Veneto.

Con riferimento ai componenti indicati ai commi precedenti, uno di essi deve essere espressione della minoranza.

Tre componenti sono nominati dall'Associazione dei Consiglieri Regionali.

I componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione è nominato entro 60 giorni dall'inizio di ogni legislatura del Consiglio regionale del Veneto, la durata in carica coincide quella della legislatura del Consiglio regionale del Veneto e decade d'ufficio alla conclusione della stessa, rimanendo in carica solo per il disbrigo affari correnti.

Il Consiglio di amministrazione, decade, altresì, in caso di dimissioni, recesso o decesso della maggioranza dei componenti. In tal caso deve essere ricostituito entro 6 mesi.

Il componente che viene a mancare per dimissioni, recesso o decesso è sostituito entro 90 giorni nel rispetto delle quote di cui al comma 1 del presente articolo.

Le cariche degli amministratori sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e adeguatamente documentate dall'interessato; non hanno titolo a rimborso gli amministratori che siano Consiglieri regionali in carica.

Articolo 6

- Poteri del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- provvede alla nomina del Segretario;
- provvede alla nomina del Revisore unico;

- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente e al Segretario, in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per Statuto;
- delibera eventuali regolamenti;
- delibera eventuali modifiche allo Statuto;
- propone all'Autorità competente l'estinzione della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 13.

Articolo 7

- Funzionamento del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta dalla metà dei componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno, e deve essere comunicata, a mezzo email istituzionale dei componenti, almeno 15 giorni prima della data fissata. Nei soli casi di necessità ed urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con qualunque mezzo tecnico, da recapitarsi almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, a votazione palese.

Le deliberazioni concernenti persone fisiche sono adottate a voto segreto.

Le eventuali modifiche allo statuto sono deliberate con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio.

In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro-verbali.

Articolo 8

- Poteri del Presidente -

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di necessità ed urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio di amministrazione per la ratifica.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Segretario o, in mancanza, il membro del Consiglio più anziano d'età.

Le funzioni di segreteria della Fondazione sono assicurate dal personale assegnato a supporto della Associazione Consiglieri, integrato da personale come individuato dall'Ufficio di presidenza in relazione alle iniziative intraprese dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 2 in quanto approvate, di intesa, dai soci fondatori.

Articolo 10

- Revisore Unico -

Il Revisore unico è nominato tra soggetti che siano in possesso di adeguata competenza economico-contabile, la durata della carica coincide con quella del Consiglio di amministrazione ed è rinnovabile.

Esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali; esamina i bilanci annuali e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi.

Partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, senza diritto di voto.

L'attività deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Articolo 11

- Esercizio finanziario -

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 12

- Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite -

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa.

Articolo 13

- Liquidazione ed estinzione della fondazione -

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, può proporre con apposita deliberazione all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della Fondazione ex art. 6 del D.P.R. n. 361/2000.

Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.).

Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, sarà devoluto all'Ente/Istituto indicato dal Consiglio di Amministrazione avente finalità uguali o analoghe e operante nel territorio.

Articolo 14

- Norme applicabili -

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e la normativa vigente in materia.